

**12****Punto 12 ODG****12. ADOZIONE E APPROVAZIONE NTA PERIMETRAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEGLI EDIFICI ESISTENTI NELLE ZONE TIPIZZATE AGRICOLE (E1, E2, E3, E4, E5) NEL PRG DEL CESSATO COMUNE DI PRESICCE, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 75, COMMA 1 DELLE NTA.;**

Dodicesimo punto all'ordine del giorno: "Adozione e approvazione, NTA perimetrazione e classificazione degli edifici esistenti nelle zone tipizzate agricole 1, 2, 3, 4 e 5 del PRG del cessato Comune di Presicce, in attuazione dell'articolo 75, comma 1 delle NTA". Prego Assessore Monsellato.

**ANDREA MARCO MONSELLATO**

Assessore

Grazie Presidente. Ringrazio anche i tecnici presenti, nello specifico l'architetto Bortone e il geometra Scorrano, che si sono resi disponibili a fornire eventuali chiarimenti e delucidazioni tecniche rispetto al deliberato che vado a presentare. Come ricordiamo bene, questo deliberato era stato rinviato nel 2024, nel novembre del 2024, perché si erano posti dei dubbi in merito alla ipotesi principale, ossia quella di ipotizzare una variante allo strumento urbanistico a seguito della puntuale indicazione delle norme tecniche di attuazione. La vicenda che è stata chiarita anche grazie a un supporto reso da un parere legale, ha escluso la sottoposizione di questo strumento alla ipotesi di variante allo strumento urbanistico, per le ragioni che da adesso in avanti andrò ad elencare. Come sappiamo il Comune di Presicce Acquarica è munito di due strumenti urbanistici differenti, nello specifico il Comune di Presicce è munito di un PRG risalente al '97 che prevedeva al suo interno, una disciplina specifica, ossia a far data dal 10.03.1997 disponeva che il PRG individuava nell'ambito delle zone produttive agricole, il sistema degli edifici esistenti degni di tutela, in particolare masserie e casine. Entro 12 mesi da quella data, il Consiglio Comunale avrebbe dovuto deliberare la classificazione degli immobili esistenti nelle zone agricole di tipo E1, E2, E3, E4, E5, tenendo conto di quelli individuati nel PRG e secondo le categorie indicate, ossia immobili di valore tipologico, immobile di valore architettonico, immobili di valore monumentale, immobili privi di valore tipologico e manufatti isolati di valore. Nell'individuazione degli

immobili di cui sopra si andavano anche a inserire, una serie di elementi accessori che erano quelli dell'ambiente collegato e um grazie alla classificazione degli immobili stessi, erano già presupposti nelle originali NTA, um determinati tipi di intervento, ossia per gli immobili di valore monumentale, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di restauro e di risanamento conservativo, per gli immobili di valore architettonico e tipologico, ammessi interventi di ristrutturazione nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche individuati come invariati nella classificazione., per gli immobili privi di valore monumentale, architettonico e tipologico, ammessi interventi di ampliamento. In tutti i casi sarà consentito il rinnovamento funzionale solo ove si presenti indispensabile ai fini del mantenimento in uso dell'edificio o al suo recupero. È consentita poi l'introduzione di funzioni agrituristiche nel senso definito dall'articolo 3.G. della norma. Questa era la previsione originaria. In assenza della classificazione poi avvenuta nello scorso Consiglio Comunale, quando abbiamo approvato la mappa che individuava l'esatta individuazione degli immobili e la loro categoria collegata, quindi in assenza della classificazione degli immobili sugli edifici esistenti nelle zone agricole, sono ammessi soltanto gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. E poi faceva tutto un riferimento anche alla esistente Commissione edilizia per dover procedere alla classificazione e al riconoscimento o meno degli interventi collegati. L'Amministrazione comunale poi al fine di ovviare la situazione di blocco che continuava appunto dal '97, affidava due distinti incarichi per la redazione delle norme relative alla perimetrazione e classificazione degli edifici esistenti nelle zone tipizzate agricole E1, E2, E3, E4, E5 nel PRG del cessato Comune di Presicce, in particolare lo studio urbanistico per la classificazione degli edifici nelle zone agricole all'architetto Massimo D'ambrosio, e la redazione delle norme tecniche di attuazione all'architetto Corrado Cazzato e architetto Bortone. In occasione del precedente Consiglio Comunale del novembre 24, si procedeva appunto all'adozione degli elaborati grafici e della perimetrazione degli edifici esistenti nelle zone agricole, dalla E1 alla E5. In occasione appunto del Consiglio Comunale, fu sollevata l'eccezione e emendammo il testo del Consiglio Comunale con una serie di appunti impegnandoci a stralciare la parte legata alle norme tecniche di attuazione, per appunto approfondire la tematica che poi è stata successivamente approfondita. E quindi le nuove norme tecniche d'attuazione si sono adeguate ai rilievi che sono stati indicati nel parere legale, e le descrizioni degli interventi ammissibili sono adesso esplicitate in modo chiaro. Le norme sempre tecniche di attuazione hanno recepito la disciplina sopravvenuta del piano paesaggistico territoriale, il PPTR, risultando coerenti con il quadro normativo pianificatorio vigente sovraordinato. Sempre le norme tecniche d'attuazione, così come rielaborate dai tecnici redattori dall'ufficio, con adeguamenti e integrazioni, risultano idonee a ritenere e giustificare l'esonero dall'acquisizione del parere

regionale, potendosi applicare la procedura di esclusione della variante al PRG. Sulla base di questi elementi, il responsabile del quarto settore, l'ingegnere Scarzia, condetermina del 09 febbraio, recependo il parere legale, statuiva appunto che, a pagina 50 delle norme tecniche d'attuazione sono riportate appunto le classificazioni degli edifici delle zone agricole dalla E1 a E5 inadempimento a quanto richiesto dall'articolo 75 del PRG non comportano alcuna variazione sostanziale rispetto alle NTA del PRG già in vigore, ma per maggiore chiarezza interpretativa si aggiornano nel lessico e rispetto alla sopravvenuta e vigente normativa. E ancora, la classificazione degli edifici esistenti nelle zone agricole e le relative NTA che seguono, si presentano quali strumenti di pianificazione comunale senza interferire in alcun modo con gli strumenti sovraordinati di tutela paesaggistica che interessano il territorio. Infine, a pagina 59 e pagina 63, come previsto dal PRG vigente, la superficie fondaria minima, e l'indice di fabbricabilità fondaria sono stabilite in rapporto alle colture praticate o da praticare in base al piano pluriennale di utilizzazione aziendale o al piano di sviluppo aziendale. Quanto allo specifico delle norme tecniche d'attuazione poi, che sono allegare alla delibera, queste ultime si presentano sotto sostanzialmente tre punti fondamentali. Il primo punto riguarda l'architettura e il paesaggio rurale del territorio di Presicce Acquarica con una puntuale analisi storica evolutiva del territorio, richiamando l'esistenza sia della viabilità antica, che dell'insediamento a Casali, degli insediamenti relativi al sistema delle masserie fortificate. Le masserie fortificate specificamente individuate e individualmente rappresentate, il sistema dei casali e delle casine, per poi passare alla parte relativa, alla classificazione degli immobili esistenti sulla base delle pregresse planimetrie che abbiamo adottato e approvato nello scorso Consiglio Comunale del novembre, per poi passare, alla individuazione e alla specificazione nelle zone E dei singoli interventi che possono essere realizzati nel territorio, nell'ex agro di Presicce. Nello specifico, così come richiamato precedentemente richiamo l'attenzione all'articolo 50 della premessa, alla pagina 50 e alla premessa ivi riportata dove appunto si specifica che queste norme tecniche dell'attuazione non comportano variazione sostanziale rispetto alle NTA del PRG già in vigore, ma per maggiore chiarezza interpretativa si aggiornano nel lessico rispetto alla sopravvenuta e vigente normativa, e ancora che la classificazione degli edifici esistenti nelle zone agricole e le relative NTA che seguono, si presentano con gli strumenti di pianificazione comunale senza interferire con gli strumenti sovraordinati di tutela paesaggistica. Inoltre, rappresentano queste norme tecniche di attuazione e lo strumento attuativo per la regolamentazione degli interventi nelle aree tipizzate E, zona produttiva agricola del PRG vigente, nella località di Presicce. Nello specifico le zone sono specificate dalla lettera E alla lettera 5, in zona agricola normale, zona agricola di salvaguardia, di vincolo, agricola speciale, e agricola speciale

destinata a zoopark. All'interno di queste singole aree, come detto precedentemente ritroviamo l'elencazione specifica di tutte le tipologie di immobili, che passano dal valore monumentale a quelli privi di valore tipologico e però, per ogni singola specifica previsione di immobile in relazione alla tipologia di intervento che si vuole andare a realizzare, sono dettagliatamente indicate a partire dalla pagina 57 fino al termine delle norme tecniche d'attuazione, con i relativi indici e parametri per le cosiddette sottozone dalla E1 alla E5. Ad esempio, senza andare nello specifico, poi ovviamente i chiarimenti che saranno richiesti saranno ben accolti, e insomma si cercherà di dare risposta anche grazie all'ausilio dei tecnici. Immaginiamo in una zona agricola normale sono quelle zone agricole produttive destinate all'esercizio dell'agricoltura e della zootecnia. Sono specificati gli interventi non ammissibili, cioè ad esempio, è vietato sostituire ogni cessata utilizzazione, con altra che non risulti compatibili con le presenti NTA, ritenendosi in modo esplicito tale divieto di natura urbanistica, pertanto prevalente su ogni altra eventuale autorizzazione amministrativa. Per quanto riguarda le nuove costruzioni legate a un elemento di natura soggettiva, il permesso di costruire o il titolo edilizio equivalente relativo alla richiesta di realizzazione di abitazioni annessi rustici, può essere richiesto esclusivamente dagli imprenditori a titolo principale o dalle aziende agricole. Alla pagina poi 59, sono specificati i cosiddetti indici e parametri urbanistici, anche in relazione alle conseguenti colture che possono essere realizzate in una zona agricola normale. E via dicendo, con riferimento poi alle zone agricole di salvaguardia e protezione paesaggistica, le zone agricole di vincolo, la zona agricola speciale che è nella sostanza l'area che è già individuata dal PRG del cessato Comune di Presicce, con riferimento al vecchio insediamento di Pozzo Mauro e, per il quale peraltro ci tengo a dire che è previsto anche uno strumento, un cosiddetto piano particolareggiato per poter poi intervenire su quell'area, che dovrà essere poi oggetto di successiva approvazione. Si aggiunge infine, l'ultima zona agricola speciale che è quella destinata a zoopark, che fu all'epoca nell'ottantuno, e nel 1982 oggetto di specifica approvazione dell'Assessorato regionale all'urbanistica, e che appunto fa parte integrante del PRG del cessato Comune di Presicce. Alla luce di quanto su è esposto pensando di aver chiarito eventuali dubbi, legittimi che sono sorti, durante diciamo l'elaborazione e il lavoro fatto su questo tema che ripeto, era atteso da tantissimo tempo per capire appunto come potersi muovere sugli immobili e nelle aree agricole di una porzione del nostro Comune, chiedo che la presente proposta di delibera sia approvata all'unanimità dei presenti, grazie.

**TONIA TAGLIAFERRO**

Presidente del Consiglio

Prego, Consigliere Monsellato. e.

**GIACOMO MONSELLATO**

Consigliere - Comune impegno

Praticamente ancora una volta c'è un equivoco. Intanto prendiamo atto che, la proposta che era stata fatta in vista della deliberazione 53 del 2024, quella proposta, come confermato dal parere legale, era viziata perché non prevedeva il passaggio della approvazione regionale quale variante, e quindi presentava degli aspetti di illegittimità in quanto si modificavano le norme tecniche di attuazione. E debbo dire che era l'obiezione che abbiamo sempre posto rispetto a quella impostazione. Quindi prendiamo atto di questo. Però c'è ancora qui, e sostanzialmente quindi si ritorna alle vigenti norme tecniche di attuazione delle zone agricole, e rimane tutto, almeno credo, tutto invariato. Però c'è sempre quell'equivoco nelle proposta di deliberazione e cioè che, attraverso questo deliberato si vuol dare attuazione all'articolo 75 delle norme tecniche di attuazione per le zone agricole. Noi non stiamo dando attuazione all'articolo 75, perché l'obbligo posto a carico del Comune dall'articolo 75 riguarda esclusivamente la classificazione degli immobili, null'altro, e noi la classificazione degli immobili, l'abbiamo già fatta con la citata deliberazione di Consiglio Comunale, e cioè la n. 53 del 2024. Quindi sia chiaro che a questo obbligo il Comune ha già adempiuto. Mi chiedo a cosa serva questa proposta, si è cercato di dire che serve un po' a risistemare un poco le questioni lessicali delle norme vigenti. Va bene, non so quanto fosse necessaria, visto che le norme tecniche ci sono, e soprattutto volevo chiedere, perché nel parere poi si fa riferimento al fatto che bisogna verificare se la classificazione è conforme alle norme e alle prescrizioni del piano del PPTR. Ora, voglio dire, immagino che chi ha fatto la classificazione abbia tenuto conto delle norme che c'erano, e se non ha tenuto conto, avrebbe dovuto tenerne conto. E questa verifica andava fatta, perché se noi abbiamo approvato quella classificazione, che non teneva conto di prescrizioni normative, insomma, è una questione che poi dovrà essere valutata e quindi abbiamo approvato un atto che in qualche modo presentava qualche deficit di legittimità. Quindi da questo punto di vista mi pare che su queste questioni bisogna essere attenti. Per cui io la ritengo superflua questa, poteva farsi un opuscolo da parte dell'ufficio tecnico per illustrare quanto già c'è nelle vigenti norme tecniche di attuazione. Però vedo, mi pare, poi se sbaglio mi correggeranno i tecnici, vedo che l'articolo 75 delle vigenti norme al

punto 3, nel momento in cui parla degli interventi ammissibili, alla lettera A, specifica e chiarisce che per gli immobili di valore monumentale sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di restauro e di risanamento conservativo. Nelle schede che sono contenute in questa proposta, vedo che, negli immobili di valore monumentale è consentita anche la ristrutturazione. Qua mi pare che vi sia una modifica rispetto a quanto contenuto nelle vigenti norme. Però è una domanda che faccio, ecco. Per ora va bene così.



**TONIA TAGLIAFERRO**

Presidente del Consiglio

Chiediamo direttamente di intervenire all'architetto Bortone che ha redatto le NTA su incarico dell'ente. Prego, architetto. Buonasera a tutti.



**BORTONE (ARCHITETTO)**

Allora andiamo per ordine. Complimenti all'esposizione del Consigliere Monsellato che mi ha reso complicata la vita. Non pensavo fosse così complicato. Allora, rispondiamo invece al Consigliere Monsellato Giacomo. Allora, effettivamente le norme tecniche sono semplicemente una questione di adeguamento e, come dice il parere legale, sostanzialmente anche sul lessico e su delle piccole variazioni che sono successe normative. Vediamo un po', l'articolo 75 dice che non era possibile fare degli interventi, se non di manutenzione ordinaria o straordinaria, sugli immobili, se non venissero rilevati e classificati, e questo è stato fatto. A questo punto effettivamente non ci sarebbe stato bisogno di adeguare le norme, ma le norme non sono contemporanee e non sono eleggibili, per cui non avrebbero portato a risultati, cioè di fatto uno presenta il progetto, ma non sa con quale norma, perché la norma è desueta. Perché è desueta la norma? Perché quando è stato fatto il piano regolatore generale non esisteva l'aspetto paesaggistico, l'aspetto urbanistico e paesaggistico si sono confusi. Questo piano in un certo senso era sostanzialmente evolutivo, però non molto evolutivo perché mancandogli le norme, avevano rimandato alla definizione. Loro avevano individuato, giusto per stare nel tema, cinque zone agricole. La prima la E1 la chiamavano agricola normale, è quella che era destinata secondo loro, puramente all'agricoltura, poi la E2 di salvaguardia e protezione paesaggistica. E qui subentro il discorso che le norme paesaggistiche non sono norme urbanistiche. Poi c'è la zona E3 che è la zona agricola di vincolo, che sarebbe la cinta

della città, in cui loro pensavano che dovesse rimanere libera per la futura espansione, adesso la norma è addirittura all'opposto perché l'indice dovrebbe essere più basso, per l'espansione delle zone C. Poi c'è la zona agricola destinata a parco naturale, di nuovo è una norma paesaggistica, che sarebbe Pozzo Mauro sostanzialmente in cui mettevano dei vincoli per evitare che uno andasse a sfruttarla e si perdesse il valore storico. E poi c'è E5 invece che è un progetto esecutivo perché è stato già approvato dalla Regione, che è uno zoo. Allora queste confusione di norme sono state semplificate nel lessico e rese sostanzialmente urbanistico. Il concetto di ristrutturazione e l'obiezione che ha sollevato il Consigliere è corretto. È cambiata la norma perché il 380 che il testo unico che è il regolamento dell'edilizia considera ristrutturazione la demolizione e ricostruzione. Rimane fatto salvo, c'è già in premessa delle norme tecniche di attuazione che queste, anche al contrario di quanto spiegato dal parere legale, non dovevano verificare l'aspetto paesaggistico, perché l'aspetto paesaggistico è una norma superiore alle quali non ti puoi sottrarre. Quindi questo norma l'aspetto solo e semplicemente urbanistico. Poi all'interno della progettazione deve rispettare l'aspetto paesaggistico che è un aspetto superiore perché il PPTR è regionale. Non so se sono stato esauriente.



**TONIA TAGLIAFERRO**

Presidente del Consiglio

Prego, Consigliere Monsellato.



**GIACOMO MONSELLATO**

Consigliere - Comune impegno

Non ho ben capito il discorso della ristrutturazione prevista dalla... (intervento svolto lontano dal microfono) Sì, ho capito, Ma mentre l'articolo...



**TONIA TAGLIAFERRO**

Presidente del Consiglio

Mentre Può ripetere al microfono il passaggio architetto per favore? Un attimo, un attimo.



### **BORTONE (ARCHITETTO)**

Noi abbiamo inserito la ristrutturazione che non c'era, ma in realtà non abbiamo inserito nulla. E il testo unico dell'edilizia il 380, che è cambiato 2001, il 380-2001, che considera la ristrutturazione e la demolizione e ricostruzione del bene, per evitare che si perda il bene sostanzialmente. E quindi l'abbiamo dovuto introdurre perché è una ristrutturazione di fatto. Non prevista all'epoca perché all'epoca la ristrutturazione era intesa in un altro modo. Non potevi demolirlo e ricostruirlo il bene. Certo che se il bene è vincolato è una legge superiore, quindi non lo puoi toccare, voglio dire. Questa è solo urbanistica locale, quindi non cambia la norma in nessun modo.



### **TONIA TAGLIAFERRO**

Presidente del Consiglio

Prego, Consigliere Monsellato. Quanto detto



### **GIACOMO MONSELLATO**

Consigliere - Comune impegno

mi conferma che c'è una modifica qua, perché nelle norme vigenti, si prevede che per gli immobili di valore monumentale sono previsti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo. Non è prevista la ristrutturazione. Noi invece con questa modifica la stiamo prevedendo la ristrutturazione.



### **TONIA TAGLIAFERRO**

Presidente del Consiglio

Prego, ingegnere Bortone. Il risanamento che



### **BORTONE (ARCHITETTO)**

era previsto, è un aspetto di un vincolo che non c'entra niente con l'urbanistica. Allora l'adeguamento strutturale è una ristrutturazione, devi adeguarlo, se ti sta crollando l'edificio

lo devi aggiustare, lo devi ristrutturare. Non posso dire che non te lo posso far fare. Prima era previsto il restauro, ma la parola restauro non è legato all'urbanistica, è legato al vincolo architettonico, si esprime la sovrintendenza. Qui c'era un po' di confusione tra l'aspetto paesaggistico, l'aspetto monumentale. Noi abbiamo semplificato questa cosa qui e l'abbiamo definito una questione di lessico, ma non abbiamo introdotto nulla di nuovo. Ho fatto l'esempio dell'edificio per capirsi, non puoi lasciar cadere l'edificio, infatti te lo faceva restaurare, ma in realtà, il parere di restauro non lo esprime il Comune, lo esprime l'ente preposto. Sembra un po' complesso, ma è abbastanza semplice. Ma sono passaggistiche però attenzione, sono superiori. In termini pratici, se questo qua fosse stato applicato prima, si poteva fare molto di più di quanto si può fare adesso perché i vincoli superiori sono molto più vincolanti. Questa è la sostanza.



**GIACOMO MONSELLATO**

Consigliere - Comune impegno

Non riesco a spiegarmi io. La ristrutturazione è qualcosa di più degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, degli interventi di restauro e di risanamento conservativo? Non sono



**BORTONE (ARCHITETTO)**

qualcosa di diverso, sono la stessa cosa, solamente che vengono chiamati nel nome giusto, perché prima potevi restaurarlo, adesso invece lo devi ristrutturare, non puoi restaurarlo e il restauro è un'altra operazione, un altro tipo di operazione, e di manutenzione straordinaria perché se sta crollando... Se mi stai dicendo che c'è un mero errore materiale lo correggiamo, però non credo che sia quello. Allora



**GIACOMO MONSELLATO**

Consigliere - Comune impegno

architetto, mi sta dicendo che, la ristrutturazione è qualcosa di diverso in più della manutenzione ordinaria e straordinaria, del restauro e del risanamento conservativo. Siamo d'accordo su questo? Non

**BORTONE (ARCHITETTO)**

è che sia una cosa in più. Allora è una manutenzione straordinaria. Adesso è cambiato il concetto della ristrutturazione, comprende la manutenzione straordinaria. Sì. Quindi se è possibile farla, fai. No, la comprende perché è cambiato il nome, non esiste più quella voce, non so come dire. Adesso è cambiato il testo unico, per cui sono state introdotte le scie per interventi leggeri, si chiamano il permesso di costruire per interventi pesanti, è cambiata la norma, quindi è una questione più che altro di lessico, non di sostanza, la sostanza non cambia. Ripeto, tutte queste norme sono comunque inficiano la possibilità di realizzare quanto previsto perché c'è una norma superiore che è molto più vincolante che è paesaggistica. E poi c'è un aspetto di norma invece che è conservativa. Non so, è una questione per l'appunto di lessico. Sennò avremmo dovuto riportare le stesse parole, ma non sarebbero state applicabili.

**GIACOMO MONSELLATO**

Consigliere - Comune impegno

Ulteriore domanda. Oggi si può parlare di interventi di manutenzione ordinaria? Esiste ancora questo concetto? Sì. Manutenzione straordinaria, esiste questo concetto? Sì. Restauro, esiste questo concetto? Okay. Risanamento conservativo esiste? Okay. Manutenzione straordinaria, è qualcosa di diverso che contiene questi elementi, ma se li contiene vuol dire che questi elementi sono un minus rispetto alla ristrutturazione, e quindi questa mi parrebbe una modifica non di poco conto. Sì, sono

**BORTONE (ARCHITETTO)**

cose diverse, non è così, non sono contenuti. Il testo unico è cambiato perché ha introdotto degli elementi amministrativi differenti, per esempio ha introdotto la scia, la vecchia Dia eccetera eccetera, e ha spezzettato queste cose per modo di richiederle, ma la sostanza non è cambiata. Sì, però se io devo intervenire con un permesso di costruire in manutenzione straordinaria, le devo chiamare ristrutturazione. Se invece cambio gli impianti, la chiamo manutenzione straordinaria leggera. Eh però qui non c'è la leggera, la pesante, cioè bisogna dargli un nome a queste cose, no? Bisogna dargli un nome, è una questione proprio di lessico.

**GIACOMO MONSELLATO**

Consigliere - Comune impegno

Va bene, stiamo ragionando credo su due piani diversi, perché i titoli edilizi vengono collegati a determinate fattispecie diciamo di attività. Ciò che dico io è che mentre nel vigente articolo 75, si dice, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ed esistono ancora questi concetti. Interventi di restauro, esiste già questo tipo di attività. Interventi di risanamento conservativo, okay? Bene. Adesso andiamo a dire che è consentita per gli immobili di valore monumentale la ristrutturazione. La ristrutturazione che è qualcosa di diverso rispetto a questi interventi. Allora non è qualcosa di diverso, e poi comunque lascerei la parola all'ufficio tecnico perché diciamo si occupa nello specifico. Se io avessi lasciato solo l'intervento di manutenzione straordinaria non sarebbe stato possibile in caso fosse successo un evento meteorologico, di intervenire per ristrutturarlo, perché adesso si chiama ristrutturazione, quel concetto. Se dico la manutenzione straordinaria mi riferisco sostanzialmente agli impianti o qualcosa di poco di edilizio. Quindi io ho mantenuto il principio e adeguato la parola. Poi adesso se Michele vuole intervenire perché è un aspetto, il PRG non poteva entrare in tutti quei meriti, il PRG è un aspetto puramente urbanistico, qui c'è stata un po' di confusione tra il paesaggistico. No non so, non c'è un ampliamento, non è un ampliamento, è cambiata la norma, è cambiata la norma, per cui se cade un fulmine ed era possibile all'epoca, la manutenzione straordinaria, oggi si chiama ristrutturazione. Se invece è una cosa monumentale si chiama restauro, ma ci dev'essere il parere della Sovrintendenza. Non puoi fare un intervento di restauro e la pratica finisce al Comune, non è un aspetto puramente urbanistico. Certo. Sì, ma prima entrava nel merito paesaggistico, in realtà non rientra perché una scala superiore. Prima entrava in un merito di valutazione monumentale invece non deve rientrare, non rientra in questi meriti, diciamo. Lui è solo l'aspetto urbanistico, cioè lui può approvare un progetto semplificando e poi la paesaggistica lo boccia, perché non rientra nella norma paesaggistica. Invece questo pensava di voler fare tutto, cioè addirittura prendeva una zona e faceva la salvaguardia paesaggistica, e un PRG non può fare la norma di salvaguardia paesaggistica, non è delegato, è solo regionale. Non so se è chiaro, se avessimo conservato questo discorso, spettava al Comune la salvaguardia paesaggistica, non è possibile. Mi spiace di non essere stato molto chiaro. È un campo... sì è cambiata molto la norma, è cambiata molto la norma. Grazie.



## VOTAZIONE

Possiamo passare alla votazione favorevoli? 10 Contrari? 3 Astenuti



## VOTAZIONE

Sull'immediata eseguibilità favorevoli? 10 Contrari? 3 Astenuti?